



STATUTO

Associazione POLIMNIA ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione culturale avente la seguente denominazione: “Associazione POLIMNIA ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Bagnolo Piemonte (CN) – Via Ripoirà, 31 – C.A.P. 12031.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nell'art. 7.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'Associazione intende svolgere attività artistiche e culturali con particolare riferimento ai settori musicali, corali e teatrali comprese quelle discipline di carattere educativo, pedagogico e di promozione sociale. Intende altresì svolgere attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel pieno rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- promuovere, sviluppare e diffondere la cultura musicale con particolare riferimento a quella definita e riconosciuta come “Musica Classica” anche nei molteplici aspetti socio-culturali; valorizzarne l'immagine in Italia e all'Estero favorendone la produzione, la diffusione e la divulgazione, la valorizzazione artistica e d'immagine mediante la creazione di iniziative e servizi, anche rivolti a terzi, nei settori della cultura, del turismo, dell'arte e dello spettacolo che soddisfino le aspirazioni degli associati;
- promuovere e organizzare manifestazioni musicali, corali e concertistiche atte a valorizzare giovani artisti;
- organizzare eventi, laboratori, conferenze, *workshop*, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- partecipare all'organizzazione di centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero;
- svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, testi musicali, opere musicali, materiale fotografico, informativo ed audiovisivo, per la diffusione e la divulgazione dell'attività dell'Associazione;
- attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, Scuole e Associazioni; organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per altri Enti Associativi e non;
- assumere e/o scritturare artisti, relatori, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Associati. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore, nonché service audio e luci a supporto delle attività proprie, onde offrire ai Soci proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività economiche di natura commerciale in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- in caso di persone fisiche di minore età, la domanda di ammissione a socio dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Se la richiesta è inoltrata da persona giuridica, la domanda deve inoltre essere corredata da:

- denominazione, ragione sociale e sede legale;
- copia autentica della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato la domanda;

- atto costitutivo e indicazione della persona delegata alla rappresentanza;
- l'impegno a versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali previsti dall'art. 19 del presente statuto.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario, ove nominato;
- il Direttore Artistico, ove nominato;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, con eccezione dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione Legale dei conti; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono essere convocate mediante comunicazione affissa nella sede dell'Associazione, invio per posta elettronica, invio di lettera ordinaria o consegna a mano almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

La convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, l'ordine del giorno.

È consentito intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzianti. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea sono riportate in apposito verbale redatto dal Segretario, appositamente nominato, e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera in merito al bilancio consuntivo;
- b) definisce ed approva i programmi annuali di attività;
- c) nomina i componenti del Consiglio Direttivo, predeterminandone il numero e scegliendoli tra gli associati;
- d) nomina e revoca, quando previsti, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, determinando il compenso di ciascuno;
- e) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- f) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- i) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche statutarie;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'ente.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti e rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente ed eventualmente uno o più Vice-presidenti, ed eventualmente sia il Presidente Onorario che il Direttore Artistico.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, il quale presiede alle riunioni, ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

La convocazione è inoltrata via mail e a mezzo avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario di volta in volta nominato, devono essere sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione e devono essere conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta annualmente all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività e l'eventuale Bilancio sociale;
- c) predispone i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- d) delibera in merito alle domande di ammissione di nuovi soci;
- e) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- f) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- g) delibera l'entità delle quote associative annuali e di eventuali contributi straordinari;

- h) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione di quelli che, per norma di legge, sono demandati all'Assemblea dei soci;
- l) conferisce procure generali e speciali.

In caso di morte, dimissioni o esclusioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione mediante convocazione di apposita Assemblea che li reintegri: la sostituzione dura sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui decada la maggioranza dei Consiglieri in carica, il Presidente o suo delegato provvede alla convocazione dell'Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Presidente – Vice presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario, qualora nominato, viene scelto tra le persone che, per esperienza professionale e/o per manifesta volontà di aderire all'Associazione al fine di promuoverla sul territorio. Viene nominato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall'intero Organo con apposito verbale.

Egli dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Tale nomina deve essere successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione successiva.

Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora invitato, ma senza diritto di voto.

ART. 11 (Direttore Artistico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Artistico, fissandone compiti, durata dell'incarico ed eventuali compensi.

Egli dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Il Direttore Artistico può essere scelto fra gli associati oppure fra personalità esterne che abbiano comprovate competenze professionali, con particolare competenza nelle attività dell'Associazione.

Compete al Direttore Artistico individuare e proporre i programmi annuali, i progetti ed i piani di attività dell'Associazione curandone l'esecuzione negli aspetti culturali ed artistici, nei limiti di budget fissati dal Consiglio Direttivo.

Pertanto, egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in quanto e se invitato.

Qualora il Direttore Artistico facesse anche parte del Consiglio Direttivo, egli deve astenersi ed assentarsi dalla riunione ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare che riguardi i programmi di attività, i progetti ed i programmi da lui stesso predisposti.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Esercizio sociale e Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati.

Il bilancio deve essere approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato anche in data successiva ma non oltre i 180 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o altre entrate comunque denominate superino i 100 mila euro annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o altre entrate comunque denominate superino 1 milione di euro annui, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 18 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri previsti dall'art. 2421 del Codice Civile (Libro degli Associati e Libro dei Verbali delle Assemblee) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima della data fissata per la consultazione.

I soci hanno anche di ottenere, a proprie spese, copia di quanto esaminato,

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci che delibera secondo le modalità ed i quorum previsti dall'art. 7 del presente statuto che provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i propri associati.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al comma 1) dell'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa disposizione prevista dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Accettato
Reg.to in Asti il 14/03/2021
N° 704/83
ESATTI € 20,00
(Euro) *Opere*
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
GARANZIA
Firma del funzionario
del Direttore Provinciale Rocco Romanelli